Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1982, n. **916.**

Ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878;

Vista la legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'ulteriore differimento dei termini previsti dai citati decreti-legge n. 429/1982 e n. 878/1982, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 e successivamente prorogati al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, sono ulteriormente differiti al 15 marzo 1983.

I soggetti che presentano nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983 le dichiarazioni integrative di cui al titolo II, capo primo, del citato decreto n. 429, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 20 dello stesso decreto in ragione del quaranta per cento entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate di uguale importo, rispettivamente nei mesi di giugno e novembre 1983. L'importo delle imposte dovute può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento se è interamente versato entro il termine stabilito per la presentazione delle predette dichiarazioni.

I soggetti che presentano nello stesso periodo di tempo indicato nel comma precedente le dichiarazioni integrative ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 30, terzo comma, del citato decreto n. 429 in tre rate di uguale importo, di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, la seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983. L'importo dell'imposta dovuta deve essere versato in unica soluzione entro il termine di presentazione delle predette dichiarazioni se non è superiore a lire cinquecentomila; se è superiore a lire cinquecentomila ed è interamente versato entro detto termine, tale importo può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'imposta stessa.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982 ».

Art. 3.

E' differito al 31 dicembre 1982 il termine del 30 novembre 1982 stabilito per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 novembre 1982.

Proroga dei termini di prescrizione del decreto ministeriale 31 luglio 1979 sulle norme per la fabbricazione e l'importazione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979) recante prescrizioni per la fabbricazione e l'importazione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980);

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1980);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981);

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della produzione nazionale e tenuto conto della complessità tecnica delle cennate prescrizioni, di prolungare ulteriormente i termini di cui agli articoli 1 e 3 del citato provvedimento ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1979, concernenti rispettivamente la data di inizio della obbligatorietà delle prescrizioni e la data ultima per l'immissione al consumo delle scorte, già prorogati con i decreti ministeriali 29 gennaio 1980, 24 ottobre 1980 e 20 ottobre 1981, sono prorogati sino alla entrata in vigore di norme legislative concernenti la fabbricazione e la commercializzazione dei giocattoli fabbricati o importati in Italia, e comunque non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

(6059)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1982.

Ulteriore modificazione delle condizioni e modalità per la prestazione della garanzia statale per i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della cennata legge n. 95 del 1979, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire, in tutto o in parte, i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire e che le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia statale devono essere disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1979, n. 171 — con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia statale — successivamente modificate con decreti del 7 febbraio 1980, 31 luglio 1981 e 21 gennaio 1982, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* del 13 maggio 1980, 1° settembre 1981 e 1° marzo 1982;

Considerato che per quanto concerne la stipula di finanziamenti in valuta ammissibili alla garanzia dello Stato, secondo le modalità indicate nei predetti decreti ministeriali del 31 luglio 1981 e del 21 gennaio 1982, si rende opportuno, ai fini di un recupero delle attività produttive delle società in amministrazione straordinaria, estendere integralmente la garanzia dello Stato sui contratti di finanziamento in valuta che siano collegabili ad operazioni di esportazione di merci e di servizi;

Vista la delibera del CIPI del 15 ottobre 1982;

Decreta:

Al punto *e*) dell'allegato al decreto ministeriale del 19 giugno 1979, modificato con decreti ministeriali del 31 luglio 1981 e del 21 gennaio 1982, sono aggiunti i seguenti commi:

In deroga al comma precedente ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi a società in amministrazione straordinaria a fronte di crediti, denominati nella stessa valuta del finanziamento, nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia dello Stato può essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.

Per i finanziamenti di cui al comma precedente la garanzia statale per gli interessi si estende fino a concorrenza dell'ammontare determinato in base al tasso di interesse specificatamente autorizzato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 ovvero, nel caso in cui il finanziamento in valuta sia concesso da banche o istituti di credito italiani, in base ad un tasso di interesse non superiore a quello della loro provvista maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 126

(6063)

DECRETO 30 novembre 1982.

Obbligo per le imprese appaltatrici di lavori finanziati dalla Cassa depositi e prestiti di esporre nei cantieri cartelli con la dicitura: « Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto l'art. 19, quinto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale, con il quale è stata introdotta una nuova procedura per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei mutui stessi;

Visto che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 28 settembre 1982 ha deliberato di mettere in atto una forma di pubblicità che evidenzi le finalità del risparmio postale, facendo obbligo agli enti mutuatari, in sede di appalto dei lavori, di porre a carico delle imprese appaltatrici l'onere di esporre nei cantieri un cartello che rechi la seguente dicitura: « Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale »;

Visto che la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza in data 28 ottobre 1982 ha deliberato in conformità, secondo la previsione del quinto comma dell'articolo 19 succitato;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale forma di propaganda;

Decreta:

Gli enti mutuatari, in sede di appalto dei lavori finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, devono porre a carico delle imprese appaltatrici l'onere di esporre nei cantieri, negli stessi cartelli previsti dai regolamenti edilizi comunali e, ove non previsti, in un apposito cartello, la seguente dicitura: « Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1982
Registro n. 50 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 37

(6100)

DECRETO 11 dicembre 1982.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 biennali e quadriennali, e 1° luglio 1982 biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1983 e scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 263207/66-AU-5 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi fino a lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, fino a lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con de-

creto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1983 e scadenza 1° luglio 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,19975% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,79975% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,19975% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,79975% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,20% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,80% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,20% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

al 9,80% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263207 e n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4459 e n. 4460 del 19 giugno 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1983, è determinato nella misura:

del 9,20% per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.500 miliardi; cedola n. 3;

del 9,80% per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,20% per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 2;

del 9,80% per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 984.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

L. 32.000.000.000 - per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 196.000.000.000 - per i CCT 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi;

di L. 368.000.000.000 - per i CCT 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 98.000.000.000 - per i CCT 1° luglio 1982, a quarantotto mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

(6145)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 1982.

Immissione in circolazione, fino al 30 giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche) e classe 8 (materie corrosive).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge del 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto 9 agosto 1980, emanato dal Ministro dei trasporti, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1980, n. 260;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto di materie pericolose che non presentano pericolo di incendio devono essere stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

Ritenuta la necessità di consentire all'industria costruttiva il completamento delle proprie strutture tecniche ed organizzative, al fine di adeguarsi alle norme di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1980;

Decreta:

Art. 1.

La immissione in circolazione di cisterne nuove, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle seguenti classi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979:

classe 6.1 (materie tossiche);

classe 8 (materie corrosive),

con esclusione dell'acido cianidrico anidro, dell'acido fluoridico anidro e delle soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione maggiore all'85%, costruite in conformità a progetti approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 9 agosto 1980 è consentita fino al 30 giugno 1983.

Le cisterne di cui sopra possono essere autorizzate al trasporto anche delle materie elencate all'art. 2 del decreto ministeriale 15 settembre 1982 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 2.

Alle cisterne di cui al precedente art. 1 si applica il disposto dei seguenti marginali dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 agosto 1980:

13 (marcatura delle cisterne, etichette e pannelli di pericolo), 15 (estintori), 18 e 19: comuni a tutte le classi;

26.14 - 26.15 - 26.16 - 26.17: classe 6.1;

27.12 - 27.14 - 27.15 - 27.16: classe 8.

Per le cisterne di cui sopra sono da osservare le condizioni di riempimento previste dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 agosto 1980.

Art. 3.

Alle cisterne di cui al precedente art. 1 è rilasciato il libretto mod. MC 813.

Ad integrazione della documentazione di progetto, per ogni singola cisterna deve essere presentata una relazione, redatta dal costruttore e controfirmata comunque da ingegnere autorizzato a norma di legge all'esercizio della professione in Italia dalla quale risultino:

i dati tecnici della cisterna e dei relativi accessori da riportare nel libretto mod. MC 813 non desumibili dal progetto approvato;

l'elenco delle materie al trasporto delle quali la cisterna risulta adibita, redatto in conformità alle norme stabilite dal decreto ministeriale 9 agosto 1980.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(6062)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 ottobre 1982.

Differimento del termine di decorrenza della maggiorazione per ritardato pagamento dei canoni di concessioni di collegamenti in ponte radio ad uso privato.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982 col quale sono state disposte riduzioni dei canoni per le concessioni di collegamenti in ponte radio ad uso privato;

Ravvisata l'opportunità di differire il termine indicato nell'art. 8 del decreto sopra citato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del decreto ministeriale del 24 giugno 1982 è sostituito dal seguente:

Il pagamento del canone di concessione per l'anno 1982, eseguito entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, non è soggetto ad alcuna maggiorazione per ritardato pagamento.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1982
Registro n. 35 Poste, foglio n. 99

(6064)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 per l'esecuzione delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, da effettuarsi presso le nuove sale operatorie degli ospedali riuniti di Parma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 900.5.T.O.56/1 del 30 ottobre 1980 che autorizza gli ospedali riuniti di Parma a poter espletare le attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la istanza presentata dal presidente del comitato di gestione U.S.L. n. 4 di Parma « Bassa est » dott. V. Tradardi, in data 11 settembre 1981, intesa a destinare due nuove sale operatorie negli stessi ospedali riuniti di Parma, in sostituzione di quelle ubicate presso la divisione di chirurgia generale giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale numero 900.5.T.O.56/1 del 30 ottobre 1980;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità presso gli ospedali di che trattasi in occasione del sopralluogo del 26 marzo 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 29 novembre 1982;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Parma, già autorizzati con decreto ministeriale numero 900.5.T.O.56/1 del 30 ottobre 1980, debbono essere eseguite presso le nuove sale chirurgiche ubicate rispettivamente a quella per le operazioni di prelievo al secondo piano del padiglione monoblocco presso il servizio di anestesia e rianimazione e quelle per il trapianto presso la sala operatoria della divisione di cardiochirurgia localizzata nella clinica medica e nefrologia del presidio « Ospedali riuniti » di Parma.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 30 ottobre 1980.

Art. 3.

Il presidente del comitato di gestione U.S.L. n. 4 di Parma « Bassa est » è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6066)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 ottobre 1982.

Rideterminazione della quota assegnata al comune di Cellole ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 29 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1981, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 37;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 24 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 10 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 351;

Vista la legge regionale 20 luglio 1982, n. 33, concernente la « Costituzione in comune di Cellole, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta »;

Considerato che occorre riattribuire al comune di Cellole gli importi già impegnati con i soprarichiamati decreti interministeriali Bilancio-Tesoro, rispettivamente del 29 ottobre 1981 e 24 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 175 milioni — già impegnato a favore del comune di Cellole, con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro 29 ottobre 1981 e successivamente devoluto al comune di Sessa Aurunca, con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro 10 maggio 1982 — è riattribuito al comune di Cellole.

Art. 2.

L'importo di lire 78 milioni — già impegnato a favore del comune di Cellole con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro 24 dicembre 1981 e successivamente devoluto al comune di Sessa Aurunca con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro 10 maggio 1982 — è riattribuito al comune di Cellole.

Art. 3.

Agli accrediti degli importi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, si provvederà mediante decurtazioni delle quote di devoluzione, spettanti al comune di Sessa Aurunca, a valere sulle disponibilità che saranno impegnate per l'esercizio 1982, nonché su quelle già impegnate per il 1981 e non ancora erogate.

Art. 4.

Il presente decreto — che non comporta assunzioni di impegno a carico del cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 167

(5799)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 9.759.806.000 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1982, ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della legge n. 149/1980, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/1975, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le relative disponibilità annuali;

Visto il proprio decreto, in data 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1

Bilancio, foglio n. 147, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 2.130.843.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 4393, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, in data 3 settembre 1982, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 9.759.806.000, relativamente al secondo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.759.806.000 è assegnata alla regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 202

(5914)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 10 miliardi, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. (Residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopracitata legge n. 674/1978, che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni,

Visto, altresì, l'art. 10 della soprarichiamata legge n. 674/1978, che autorizza la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi per l'attuazione, a cura delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità e di riconversione e qualificazione della produzione agricola;

Vista la delibera CIPAA del 13 luglio 1982, con la quale vengono ripartite le disponibilità complessive di lire 50 miliardi e di lire 4 miliardi, rispettivamente, recate dai sopracitati articoli 9 e 10 della legge n. 674/1978;

Ritenuto di dover impegnare la disponibilità finanziaria 1978 dela legge n. 674/1978, art. 9;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 10 miliardi, relativa all'esercizio 1978, di cui all'art. 9 della legge numero 674/1978, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	142.500
Bolzano	161.000
Piemonte	485.400
Valle d'Aosta	10.000
Lombardia	877.800
Veneto	658.000
Friuli-Venezia Giulia	128.400
Liguria	92.000
Emilia-Romagna	760.000
Umbria	129.800
Toscana	324.800
Marche	244.400
Lazio	717.900
Abruzzo	506.400
Molise	151.200
Campania	903.600
Puglia	1.216.200
Basilicata	250.200
Calabria	596.400
Sicilia	1.128.600
Sardegna	515.400
Totale	10.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, n. 208

(5909)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 11 miliardi ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopracitata legge n. 674/1978, che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e della relative unioni;

Visto, altresì, l'art. 10 della soprarichiamata legge n. 674/1978, che autorizza la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi per l'attuazione, a cura delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità e di riconversione e qualificazione della produzione agricola;

Vista la delibera CIPAA del 13 luglio 1982, con la quale vengono ripartite le disponibilità complessive di lire 50 miliardi e di lire 4 miliardi, rispettivamente, recate dai sopracitati articoli 9 e 10 della legge n. 674/1978;

Ritenuto di dover impegnare le disponibilità finanziarie 1981, ex articoli 9 e 10 dela legge n. 674/1978;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 10 miliardi, relativa all'esercizio 1981, di cui all'art. 9 della legge n. 674/1978, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Trento	142.500
Bolzano	161.000
Piemonte	485.400
Vale d'Aosta	10.000
Lombardia	877.800
Veneto	658.000
Friuli-Venezia Giulia	128.400
Liguria	92.000
Emilia-Romagna	760.000
Umbria	129.800
Toscana	324.800
Marche	244.400
Lazio	717.900
Abruzzo	506.400
Molise	151.200
Campania	903.600
Puglia	1.216.200
Basilicata	250.200
Calabria	596.400
Sicilia	1.128.600
Sardegna	515.400
Totale	10.000.000

Art. 2.

La disponibilità finanziaria di lire 1 miliardo, relativa all'esercizio 1981, di cui all'art. 10 della legge n. 674/1978, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Trento	14.250
Bolzano	16.000
Piemonte	48.500
Valle d'Aosta	1.250
Lombardia	87.750
Veneto	65.750
Friuli-Venezia Giulia	12.750
Liguria	9.250
Emilia-Romagna	76.000
Umbria	13.000
Toscana	32.500
Marche	24.500
Lazio	71.750
Abruzzo	50.750
Molise	15.250
Campania	90.250
Puglia	121.500
Basilicata	25.000
Calabria	59.750
Sicilia	112.750
Sardegna	51.500
Totale	1.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 11 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 205

(5879)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 11 miliardi ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. (Esercizio 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopracitata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;

Visto, altresì, l'art. 10 della soprarichiamata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi per l'attuazione, a cura delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità e di riconversione e qualificazione della produzione agricola;

Vista la delibera CIPAA del 13 luglio 1982, con la quale vengono ripartite le disponibilità complessive di lire 50 miliardi e di lire 4 miliardi, rispettivamente recate dai sopracitati articoli 9 e 10 della legge n. 674/78;

Ritenuto di dover impegnare le disponibilità finanziarie 1982, ex articoli 9 e 10 della legge n. 674/78;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 10 miliardi, relativa all'esercizio 1982, di cui all'art. 9 della legge numero 674/78, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Trento	142.500
Bolzano	161.000
Piemonte	485.400
Valle d'Aosta	10.000
Lombardia	877.800
Veneto	658.000
Friuli-Venezia Giulia	128.400
Liguria	92.000
Emilia-Romagna	760.000
Umbria	129.800
Toscana	324.800
Marche	244.400
Lazio	717.900
Abruzzo	506.400
Molise	151.200
Campania	903.600
Puglia	1.216.200
Basilicata	250.200
Calabria	596.400
Sicilia	1.128.600
Sardegna	515.400
Totale	10.000.000

Art. 2.

La disponibilità finanziaria di lire 1 miliardo, relativa all'esercizio 1982, di cui all'art. 10 della legge n. 674/78, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia di lire) —
Trento	14.250
Bolzano	16.000
Piemonte	48.500
Valle d'Aosta	1.250
Lombardia	87.750
Veneto	65.750
Friuli-Venezia Giulia	12.750
Liguria	9.250
Emilia-Romagna	76.000
Umbria	13.000
Toscana	32.500
Marche	24.500
Lazio	71.750
Abruzzo	50.750
Molise	15.250
Campania	90.250
Puglia	121.500
Basilicata	25.000
Calabria	59.750
Sicilia	112.750
Sardegna	51.500
Totale	1.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 11 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì **18** *novembre* **1982**
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* **204**

(5878)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 590,416 miliardi, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani. (Esercizio 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la nota n. 2109 del 21 settembre 1982, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro n. 146244 del 21 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1982, registro n. 25, foglio n. 145, la competenza 1982 del cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione Economica viene incrementata dell'importo di lire 590,416 miliardi;

Vista la delibera CIPAA 13 luglio 1982, con la quale, fra l'altro, viene assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 590,416 miliardi, per le finalità di cui alla sopracitata legge n. 984/77;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 590,416 miliardi è impegnato a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	4.209
Piemonte	23.514
Liguria	9.730
Lombardia	25.446
Bolzano	9.780
Trento	8.690
Friuli-Venezia Giulia	10.691
Veneto	30.047
Emilia-Romagna	39.057
Toscana	27.243
Umbria	13.389
Marche	16.091
Lazio	32.386
Abruzzo	27.706
Molise	16.783
Campania	59.634
Puglia	58.308
Basilicata	30.554
Calabria	41.335
Sicilia	60.651
Sardegna	45.172
Totale	590.416

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 201

(5911)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Assegnazione della somma di lire 3,750 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, per gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. (Fondo sanitario nazionale - Parte conto capitale esercizio 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/1980, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la delibera CIPE 28 settembre 1982, con la quale si determina in lire 5 miliardi la somma da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale, per il 1982, degli istituti zooprofilattici sperimentali, con assegnazione limitata, in via provvisoria, alle prime tre trimestralità, ciascuna di lire 1,250 miliardi, da devolvere alle regioni interessate;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 3,750 miliardi, per l'esercizio 1982, è impegnata a favore delle regioni interessate, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali	Importi (in lire)
Piemonte	Torino	506.250.000
Lombardia	Brescia	543.750.000
Veneto	Padova	506.250.000
Umbria	Perugia	262.500.000
Lazio	Roma	506.250.000
Abruzzo	Teramo	281.250.000
Campania	Portici (Napoli)	356.250.000
Puglia	Foggia	300.000.000
Sicilia	Palermo	206.250.000
Sardegna	Sassari	281.250.000
	Totale	3.750.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 198

(5913)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Assegnazione della somma di L. 35.636.000.000 alle regioni Valle d'Aosta e Molise ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. (Fondo sanitario nazionale - Parte conto capitale esercizio 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/1980, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la delibera CIPE 28 settembre 1982, con la quale si assegna alle regioni Valle d'Aosta e Molise gli importi, rispettivamente, di lire 9,309 miliardi e di lire 26,327 miliardi, per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri, a valere sull'importo complessivo di lire 76,240 miliardi, precedentemente accantonato sullo stanziamento 1982 del Fondo sanitario nazionale, con delibera CIPE 24 marzo 1982;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di L. 35.636.000.000, per l'esercizio 1982, è impegnata, a favore delle regioni interessate, per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	9.309.000.000
Molise	26.327.000.000
Totale	35.636.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 203

(5912)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1982.

Determinazione delle spese per l'anno 1982 del Servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'articolo 19 dela legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1981, concernente la determinazione per l'anno 1981 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1982 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno **1982 ai sensi dell'art. 4 della** legge **5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della** legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:

1) Assicurazione generale per la invalidità vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati	L.	11.426.173.518
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	6.364.090.392
3) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	6.837.717.173
4) Assicurazione contro la tubercolosi	»	1.054.681.838
5) Assegni familiari . .	»	7.535.975.608
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	1.697.461.099
7) Assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	8.622.662.950
8) Assicurazione contro le malattie già di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	6.805.405.750
Totale . . .	L.	50.344.168.328

B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio) . .	L.	8.071.331.672
Totale generale . . .	L.	58.415.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 dicembre 1978 recante le modalità di gestione degli impianti pubblici realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, recante modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti di importanza nazionale realizzati ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 910;

Visto in particolare l'art. 2, lettere *f*) e *m*), del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1978 ove sono previste rispettivamente:

poste di accantonamento per la copertura finanziaria di spese per la manutenzione straordinaria e rinnovo macchinari (fondo di ammortamento);

la rappresentanza delle amministrazioni statali in seno al consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli organismi affidatari;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2, lettera *f*), del decreto ministeriale 11 dicembre 1978 nel senso di prevedere specificatamente la costituzione di un fondo di accantonamento per la copertura degli oneri a carico del concessionario previsti dalla lettera *e*) dello stesso provvedimento;

Ritenuta altresì l'opportunità di modificare l'art. 2, lettera *m*), nel senso di limitare al solo collegio sindacale la rappresentanza dei Ministeri cui a norma del l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1978 spetta il controllo sulla regolarità degli adempimenti previsti dalla convenzione di affidamento degli impianti e nell'ambito del predetto organo;

A norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, lettera *f*), del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1978 è sostituito come segue:

A copertura degli oneri di cui all'art. 2, lettera *e*), il concessionario dovrà provvedere ad iscrivere in bilancio un fondo, a partire dal terzo anno successivo a quello della stipula della convenzione determinato nella misura di almeno lo 0,50 % del costo originario dell'impianto rivalutato annualmente dell'8 %.

Detta quota annuale è ridotta della metà per i concessionari che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ai sensi delle vigenti leggi fiscali.

Concorreranno alla formazione del fondo di cui al primo comma, gli eventuali corrispettivi determinati dall'ufficio tecnico erariale competente, dovuti al concessionario dai soggetti che utilizzano — previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — tutto o parte dell'impianto come previsto dall'art. 2, lettera *i*), del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1978.

Se l'ammontare complessivo dei predetti corrispettivi supera la misura della quota annuale accantonata, l'eccedenza dovrà essere versata all'erario a cura del concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 2.

L'art. 2, lettera *m*), del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1978 è sostituito come segue:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovranno essere rappresentanti ciascuno con un proprio funzionario, in seno al collegio sindacale negli organismi affidatari di cui allo art. 1 del decreto ministeriale 11 dicembre 1978.

Per i fini di cui sopra gli organismi affidatari di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del più volte citato decreto ministeriale 11 dicembre 1978 dovranno conseguentemente a quanto anzidetto, provvedere ad adeguare il proprio statuto sociale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(6102)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 settembre 1982, n. **917.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Smith Kline », in Milano.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Smith Kline », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 282

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3081/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sul commercio dei tessili nonché dell'accordo sotto forma di scambio di lettere.

Pubblicato nel n. L 330 *del* 25 *novembre* 1982.

(303/C)

Regolamento (CEE) n. 3082/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3083/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 339/79 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3084/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3085/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3086/82 della commissione, del 17 novembre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3087/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2602/82 che aumenta, per una parte della campagna 1982/1983, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione.

Regolamento (CEE) n. 3088/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento delle clementine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68.

Regolamento (CEE) n. 3089/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo di offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le clementine.

Regolamento (CEE) n. 3090/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3091/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3092/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3093/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3094/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3095/82 della commissione, del 22 novembre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3096/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, che istituisce la riscossione definitiva di un dazio antidumping provvisorio sul tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 23 *novembre* 1982.

(304/C)

Regolamento (CEE) n. 3097/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3098/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3099/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3100/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3101/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3102/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3103/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3104/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3105/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3106/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1983).

Regolamento (CEE) n. 3107/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1983).

Regolamento (CEE) n. 3108/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3109/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3110/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Sljivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV a) della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3111/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni tabacchi, della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia (1983).

Pubblicati nel n. L 333 *del* 27 *novembre* 1982.

(305/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 51/1982. Prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE ». Regolamento (CEE) n. 2989 e 2991 del 9 novembre 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2989 e 2991 del 9 novembre 1982;

Visto in particolare l'art. 10 del regolamento n. 2991 il quale prevede che gli Stati membri fissano un prezzo massimo di vendita al minuto del burro destinato alla « vendita speciale CEE »;

Vista la legge 23 dicembre 1955, n. 1526;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 19 novembre 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera:

1) E' stabilito in L. 5.200 il chilogrammo il prezzo massimo al minuto, IVA compresa, del burro per « vendita speciale CEE », per il quale, ai sensi dei regolamenti comunitari indicati in premesse, viene concesso un aiuto di 130 ECU, pari a L. 167.570 per ogni 100 chilogrammi.

2) Il burro per vendita speciale C.E.E., deve essere prodotto esclusivamente con crema di latte non contenente crema di siero di latte e commercializzato, senza essere sottoposto a miscugli, nei quantitativi e nelle confezioni di cui al richiamato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 15 dicembre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

(6218)

Provvedimento n. 52/1982. Ratifica provvedimento adottato dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 3 novembre 1982;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 48/1982: prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 15 dicembre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

(6219)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 DP. — Data: 25 maggio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trieste. — Intestazione: VATTA Livia ved. Mosconi, nata a Pirano d'Istria il 6 novembre 1912. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 190.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 10 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1415,050	1415,050	1415 —	1415,050	1415 —	—	1414,950	1415,050	1415,050	—
Dollaro canadese	1145,500	1145,500	1146 —	1145,500	1146,35	—	1145,900	1145,500	1145,500	—
Marco germanico	578,250	578,250	578,30	578,250	578,40	—	578,200	578,250	578,250	—
Fiorino olandese	525,050	525,050	525,20	525,050	524,75	—	525,040	525,050	525,050	—
Franco belga	29,430	29,430	29,45	29,430	29,44	—	29,410	29,430	29,430	—
Franco francese	203,890	203,890	204,20	203,890	203,80	—	203,750	203,890	203,890	—
Lira sterlina	2286,400	2286,400	2290 —	2286,400	2288 —	—	2288 —	2286,400	2286,400	—
Lira irlandese	1927,500	1927,500	1930 —	1927,500	1929 —	—	1928 —	1927,500	1927,500	—
Corona danese	164,050	164,050	164,20	164,050	164,10	—	163,980	164,050	164,050	—
Corona norvegese	200,850	200,850	201,10	200,850	201 —	—	201 —	200,850	200,850	—
Corona svedese	191,300	191,300	191,40	191,300	191,30	—	191,400	191,300	191,300	—
Franco svizzero	679,280	679,280	679,60	679,280	679,25	—	679,200	679,280	679,280	—
Scellino austriaco	82,195	82,195	82,25	82,195	82,25	—	82,240	82,195	82,195	—
Escudo portoghese	14,990	14,990	15,15	14,990	15 —	—	15,200	14,990	14,990	—
Peseta spagnola	10,977	10,977	10,98	10,977	10,95	—	10,987	10,977	10,977	—
Yen giapponese	5,800	5,800	5,81	5,800	5,800	—	5,798	5,800	5,800	—
E.C.U.	1336,760	1336,760	—	1336,760	—	—	1336,760	1336,760	1336,760	—

Media dei titoli del 10 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	94,225
» 5,50 % » » 1969-84	86,625
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,400
» 6 % » » 1972-87	75,775
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	71,950
» 10 % » » 1977-92	78,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	100,025
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,800
» » » » 1-11-1981/83	99,500
» » » » 1-12-1981/83	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	98,100
» » » » 1- 4-1981/84	98,275
» » » » 1- 6-1981/84	97,700
» » » » 1- 1-1982/84	98,750
» » » » 1- 3-1982/84	98,075
» » » » 1- 5-1982/84	98,200
» » » » 1- 1-1982/86	98,525
» » » » 1- 3-1982/86	98,225
» » » » 1- 5-1982/86	98,125
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,500
» » » 18 % 1- 7-1983	99,850
» » » 12 % 1-10-1983	94,550
» » » 12 % 1- 1-1984	93,225
» » » 12 % 1- 4-1984	91,675
» » » 18 % 1- 4-1984	99,300
» » » 12 % 1-10-1984	89,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1415 —
Dollaro canadese	1145,700
Marco germanico	578,225
Fiorino olandese	525,045
Franco belga	29,420
Franco francese	203,820
Lira sterlina	2287,200
Lira irlandese	1927,750
Corona danese	164,015
Corona norvegese	[illegible]
Corona svedese	[illegible]
Franco svizzero	679,240
Scellino austriaco	82,217
Escudo portoghese	15,095
Peseta spagnola	10,982
Yen giapponese	5,799
E.C.U.	1336,760

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna alla facoltà di magistero dell'Università di Parma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1982, registro n. 125, foglio n. 152, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di metodologia della critica della musica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna con il decreto ministeriale 24 settembre 1971 è attribuito, unitamente al titolare dott. Luisa Maria Zanoncelli alla cattedra di storia della teoria musicale della facoltà di magistero dell'Università di Parma.

(6071)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano alla facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1982, registro n. 124, foglio n. 376, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Loris Grossi alla terza cattedra di chimica organica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

(6072)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla stessa facoltà dell'Università di Sassari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 124, foglio n. 195, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di radiologia seconda della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Maria Egisto Simonetti alla cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

(6073)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 ottobre 1982. Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della quarta quota trimestrale - parte corrente - esercizio 1982, del Fondo sanitario nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 22, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge il 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 29 luglio 1982 con la quale, sono stati adottati nuovi criteri di ripartizione tra le regioni province autonome di Trento e Bolzano e P.A. e sono state rideterminate le quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, 1982;

Ritenuto che l'assegnazione della quarta quota trimestrale alle regioni e province autonome debba essere effettuata con gli stessi criteri adottati per la terza quota trimestrale;

Vista la richiesta del Ministro della sanità di rettifica della ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale 1982, parte corrente, per i servizi di guardia medica già deliberata in data 24 giugno 1982, in quanto la relativa proposta era fondata su dati risultati erronei;

Atteso che occorre provvedere all'assegnazione trimestrale delle quote per cure termali già determinate con precedente deliberazione in data 24 giugno 1982;

Considerato che alla Croce rossa italiana deve essere assegnato per il quarto trimestre 1982 un importo pari a lire 8.086.000.000;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 19 ottobre 1982;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1982;

Delibera:

E' assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la quarta quota trimestrale del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, di L. 5.716.250.000.000, che viene ripartita nella misura indicata alla colonna 1 dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deiberazione.

E' assegnata alle regioni interessate la quarta quota trimestrale per cure termali secondo gli importi di cui alla colonna *b*) della tabella allegata alla deliberazione del 24 giugno 1981 concernente la ripartizione delle somme stanziate per cure termali 1982.

E' assegnata alle regioni e province autonome l'ultima quota trimestrale per guardia medica comprensiva dei conguagli effettuati sulla base della nuova ripartizione della somma complessiva di lire 160 miliardi, di cui all'allegata tabella 2 che fa parte integrante della presente delibera.

E' assegnata in via provvisoria alla Croce rossa italiana per il quarto trimestre 1982 una quota del Fondo sanitario nazionale pari a L. 8.086.000.000.

Roma, addì 29 ottobre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

TABELLA 1

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE 1982
(milioni di lire)

Regioni	4ª Quota trimestrale
Piemonte	414.353
Valle d'Aosta	9.339
Lombardia	850.950
Bolzano	42.993
Trento	53.473
Veneto	464.519
Friuli-Venezia Giulia	145.669
Liguria	211.440

Regioni	4ª Quota trimestrale
Emilia-Romagna	431.942
Toscana	388.502
Umbria	84.006
Marche	152.700
Lazio	578.766
Abruzzo	121.378
Molise	26.079
Campania	545.034
Puglia	378.148
Basilicata	51.093
Calabria	186.211
Sicilia	433.339
Sardegna	146.316
Totale	5.716.250

TABELLA 2

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1982

PARTE CORRENTE

Finanziamento guardia medica

Regioni	(a) Quota annuale rideterminata	(b) 4ª Quota trimestrale comprensiva conguagli
Piemonte	13.219.049.000	3.261.731.000
Valle d'Aosta	1.349.845.000	348.715.000
Lombardia	14.580.691.000	2.567.119.000
Bolzano	2.772.492.000	878.217.000
Trento	2.760.695.000	505.964.000
Veneto	10.117.943.000	2.613.833.000
Friuli-Venezia Giulia	4.657.557.000	1.157.973.000
Liguria	3.040.101.000	694.878.000
Emilia-Romagna	11.662.598.000	3.004.127.000
Toscana	13.498.455.000	3.441.900.000
Umbria	4.596.552.000	1.187.457.000
Marche	5.399.382.000	1.394.856.000
Lazio	9.655.524.000	2.449.131.000
Abruzzo	4.986.171.000	1.937.532.000
Molise	1.957.866.000	308.811.000
Campania	8.561.492.000	2.256.992.000
Puglia	11.078.170.000	2.870.644.000
Basilicata	3.927.528.000	969.378.000
Calabria	7.965.268.000	2.003.725.000
Sicilia	14.167.479.000	3.551.991.000
Sardegna	10.045.142.000	2.595.026.000
Totale	160.000.000.000	40.000.000.000

(6047)

Deliberazione 29 ottobre 1982. Ripartizione di somma del Fondo sanitario nazionale per l'adeguamento delle strutture sanitarie per le centrali nucleari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, recante norme per la fissazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare il sesto comma dell'art. 1 della medesima legge n. 12/1982 che autorizza le regioni all'ampliamento delle piante organiche ed alla contestuale copertura dei posti per adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari;

Vista la propria deliberazione in data 29 luglio 1982 con la quale è stato disposto un accantonamento sul Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1982, di 5 miliardi di lire ai sensi del citato quinto comma dell'art. 1 della legge n. 12/1982;

Vista la proposta del Ministro della sanità di ripartire la predetta somma di 5 miliardi di lire tra le regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per spese relative al personale — limitatamente al quarto trimestre 1982 — e per spese di investimento;

Visto il telescritto in data 22 settembre 1982 con cui viene fornita l'adesione alla predetta proposta da parte del Ministero dell'industria;

Considerato che sull'accantonamento di 5 miliardi di lire, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1982, parte corrente, è possibile assegnare solo la somma di L. 1.090.375.000 destinata a spese di parte corrente;

Tenuto conto che a valere sul Fondo sanitario nazionale 1982, parte in conto capitale, è disponibile un importo accantonato di L. 45.604.000.000;

Delibera:

Per le esigenze relative all'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari sono stabilite le seguenti assegnazioni, a valere per L. 1.090.375.000 sull'accantonamento di parte corrente di 5 miliardi di lire di cui alla delibera CIPE 29 luglio 1982 e per L. 3.660.570.000 sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, di L. 45.604.000.000.

Regioni	Personale 4° trim. 82	Investimenti	Totale
Piemonte	120.000.000	800.000.000	920.000.000
Lombardia	262.500.000	2.160.570.000	2.423.070.000
Emilia-Romagna	707.875.000	700.000.000	1.407.875.000
	1.090.375.000	3.660.570.000	4.750.945.000

Il Ministro della sanità riferirà al CIPE circa l'utilizzazione, da parte delle predette regioni, delle somme di parte corrente per l'inserimento prioritario di personale specializzato nei centri di decontaminazione e nei servizi sanitari e di igiene pubblica che svolgono attività nell'ambito della radioprotezione.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(6048)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicazione concernente il termine di presentazione delle domande per poter beneficiare degli aiuti comunitari per la vendita a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Si richiama all'attenzione delle imprese interessate che, ai sensi dell'art. 11 del registro (CEE) n. 2991/82, le domande per poter beneficiare degli aiuti comunitari per la vendita a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto nella Comunità, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1982, devono essere presentate all'A.I.M.A. entro e non oltre il 19 dicembre 1982.

(6182)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a sessantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SAVONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli:

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Il 10% di tali posti, pari a sette è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed al coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata ai 45 in favore del coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente). E' considerato titolo equipollente al diploma di istruzione secondaria di primo grado, il diploma di ex scuola di avviamento professionale;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi e dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani ed i coniugi superstiti del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione P.T. da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Requisiti della domanda

Non si terrà conto inoltre, delle domande prive della firma o prive della precisa indicazione del concorso cui la domanda si riferisce.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 6.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Savona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Savona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione P.T. in qualità di sostituto reggente ULA, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti. Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali P.T.;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione P.T. o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa su carta da bollo;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Savona. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, contenente la data dell'iscrizione anagrafica.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza e data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, oppure la copia autentica di detto diploma, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta da pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, o dall'ufficio di medicina legale delle unità sanitarie locali, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del fogilo matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di P.S.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Savona, e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 8 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della terza categoria (ex tabella XXIV) di cui al punto 3), lettera *a*), dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 10.

Residenza

I vincitori, dovranno, all'atto dell'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti, indicare il comune della provincia di Savona ove intendono prestare la propria opera e fissare ivi la residenza entro il termine di sessanta giorni.

I sostituti che non ottemperino a tale obbligo saranno depennati dall'elenco provinciale e saranno sostituiti dagli idonei del presente concorso che li seguiranno nella relativa graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 873.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Savona, addì 10 luglio 1982

Il direttore provinciale: MAZZEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1982
Registro n. 3 Poste, foglio n. 395

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sessantanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale P.T. con ordinanza n. 6 del 10 luglio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) *ha titolo alla riserva dei posti quale orfano* di personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure/non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6045)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto d' geologo nella carriera direttiva del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche dalle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8, foglio n. 123, con il quale si autorizza questo Ministero a coprire sei posti di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuto di dover mettere a concorso solo tre posti della sudetta autorizzazione dei quali due sono stati utilizzati per i geologi da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici;

Considerato, altresì, che si rende necessario assegnare l'altro posto in questione al reparto di geofisica del servizio geologico del ruolo sopra citato;

Visto il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 24 novembre 1976, numero 6/76, sui programmi di esame da adottare per geologo da assegnare al reparto di geofisica del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 10/79, del 3 dicembre 1979, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria, o in scienze geologiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della università e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) principi della geologia generale con particolare riguardo alle strutture tettoniche, alla litologia e proprietà fisiche delle rocce;

2) prospezione geofisica mediante i metodi gravimetrici, magnetici, sismici, elettrici e radioattivi.

Colloquio:

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti sopraelencati per le prove scritte, anche sulle seguenti:

1) fondamenti di fisica inerenti ai metodi geofisici;

2) principali elementi di topografia;

3) nozioni di legislazione mineraria;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) nozioni di statistica;

6) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

7) nozioni di diritto comunitario;

8) lettura e traduzione di testi di lingua straniera, a scelta del candidato, tra il francese, l'inglese ed il tedesco.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma e, precisamente, nei giorni 26 aprile 1983, alle ore 8,30, presso la Direzione generale degli affari generali, via Molise, 2, piano 1° (Parlamentino) e 27 aprile 1983, alle ore 8,30, presso il servizio geologico, largo S. Susanna, 13.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il canditato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'Autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) *titolo di studio in originale o copia autenticata*, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e

un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun dato, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere con assegnazione al reparto di geofisica e conseguirà la nomina a geologo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Il vincitore, che nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade alla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale, corrispondente al settimo livello, oltre le altre indennità spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1982
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 321

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . cap. . . . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .(1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . via . . . . . ., data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . .(3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . (indicare tra francese, inglese e tedesco).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . .(6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, gruppo di discipline n. 70, facoltà di medicina e chirurgia, già fissate per i giorni 15 e 16 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982, pag. 8615, sono rinviate come segue:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 16;

seconda prova: 2 febbraio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale dell'Università degli studi di Messina.

(6163)

CORTE DEI CONTI

Concorso riservato, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui la dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è stata aumentata di duecentocinquanta unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1982 con cui nella ripartizione dei posti portati in aumento è stata individuata la disponibilità di centoquaranta posti da attribuire al ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, quarantasette posti sono da riservare al personale della Corte dei conti, in possesso dei prescritti requisiti;

Considerata l'opportunità di conferire detti posti mediante concorso riservato al personale di cui al comma precedente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, riservato al personale della Corte dei conti, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Idoneità fisica all'impiego.

B) Diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale, ovvero perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) di essere in servizio presso la Corte dei conti e la qualifica rivestita;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

4) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienze delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia, del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda, prescritto dall'art. 2;

b) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per il territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

Art. 9.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 1 *e* 2 *febbraio* 1983, *alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora che saranno indicati presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti alla carriera di provenienza.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 62

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato Generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . e residente dal . . in (provincia di . . . .) via . . . . n. . . in servizio presso la Corte dei conti ufficio . . . . . con la qualifica di (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 dicembre 1982.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . presso . . . sito in . . . via . . . . n. . . . .;

2) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

., li .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

(6082)

Concorso riservato, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui la dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è stata aumentata di duecentocinquanta unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1982 con cui nella ripartizione dei posti portati in aumento è stata individuata la disponibilità di n. 39 posti da attribuire al ruolo del personale della carriera esecutiva;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, tredici posti sono da riservare al personale della Corte dei conti, in possesso dei prescritti requisiti;

Considerata l'opportunità di conferire detti posti mediante concorso riservato al personale di cui al comma precedente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per esami a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Idoneità fisica all'impiego;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretario generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) di essere in servizio presso la Corte dei conti e la qualifica rivestita;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

4) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 3;

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 6.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 7.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'Amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 9.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2;

b) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 11 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 5 febbraio 1983, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno indicati presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti alla carriera di provenienza.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1982
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 63

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . e residente dal . . . . . in (provincia di . . . . . .) via n. . in servizio presso la Corte dei conti ufficio . . . . con la qualifica di (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 dicembre 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . . . presso . . .;

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . lì, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

(6083)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie *nei capoluoghi di provincia*.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Marsala.

(759/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1, IN FIVIZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Fivizzano (Massa Carrara).

(760/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(757/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(758/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 342 del 14 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « V. Emanuele, Isolamento e Dubini », in Caltanissetta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica, un posto di tecnico di radiologia, un posto di operaio specializzato conduttore di caldaie, due posti di operaio specializzato disinfettore, due posti di operaio specializzato di cucina, quattro posti di operaio qualificato di cucina, due posti di operaio specializzato idraulico, un posto di operaio specializzato giardiniere, due posti di operaio specializzato per il forno inceneritore, due posti di operaio specializzato per la centrale gas-terapia e un posto di operaio qualificato elettricista.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore (ruolo amministrativo), per gli uffici di Aosta.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823450)